

STUDIO LEGALE
Avv. Antonio Giuseppe GALGANO

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

PER

La Professoressa Ciminelli Filomena, C.F. n **CMNFMN72S60C619U** residente in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato al Viale Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente Ricorso

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro - Legale rappresentante pro-tempore domiciliato in Roma e sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48

- Resistente -


NONCHE' CONTRO

Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza in persona del Dirigente pro-tempore Dottoressa Debora Infante sedente per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48

- Resistente -

FATTO

L'Odierna Ricorrente è in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Pignola e, per il corrente anno scolastico, ricopre l'incarico di DSGA utilizzata stante la sua presenza nell'Elenco definitivo Assistenti



Amministrativi per sostituzione DSGA che le da la possibilità di vedersi attribuire incarichi dall'USP di Potenza.

In tale elenco è presente già dall'Anno Scolastico 2012/2013 con punti 74, collocata pertanto al 14° posto ed è proprio grazie a tale presenza che per l'anno scolastico precedente e per quello attuale ha ottenuto due incarichi quale sostituta di DSGA.

DIRITTO

Al fine di dimostrare che le richieste dell'Odierna Ricorrente sono del tutto legittime questa Difesa ritiene opportuno fugare ogni dubbio sull'illegittimo comportamento dell'USP di Potenza ponendo a fondamento dei propri assunti la normativa che regola la materia oggetto del presente ricorso.

a) Normativa vigente in materia di sostituzione di DSGA

Nelle Istituzioni Scolastiche vigono una pluralità di norme legislative, regolamentari e contrattuali in forza delle quali il posto vacante per: a) assenza di un qualsivoglia titolare, b) assenza per tutto l'anno scolastico del titolare con creazione di un posto disponibile e c) assenza del titolare per periodi non coincidenti con l'anno scolastico (posto temporaneamente disponibile) deve essere coperto con incarico annuale nei primi due casi o con incarico temporaneo.

Una casistica particolare, invece, è rappresentata dalla **sostituzione del DSGA** per la quale non esiste alcuna disposizione legislativa e regolamentare ma solo una stratificazione di norme contrattuali.

La norma principe per posti vacanti e disponibili e per sostituzioni brevi è nell'art. 56 commi 4 e 5 del CCNL 29/11/2007 in "combinato disposto" con l'art. 47 dello stesso CCNL, così come integrato e sostituito dalla sequenza contrattuale (specifica per il personale

ATA) del 25/7/2008. Le citate norme contrattuali sono annualmente integrate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (in genere l'art. 14) che disciplina anche le sostituzioni sui posti disponibili per l'intero anno scolastico.

Fatto questo necessario richiamo alle norme applicabili per la sostituzione del DSGA, passiamo in rassegna le diverse casistiche che si possono presentare nelle scuole .

Se il **posto è vacante e disponibile** per mancanza di un titolare si deve ricorrere alle graduatorie provinciali permanenti (art. 56 c. 5 CCNL 29/11/2017) mai formate specificamente per i DSGA, mentre in alcune province forse ancora esistono "residui" di graduatorie provinciali del precedente profilo professionale di Responsabile Amministrativo (ex art. 7 D.M. 146/2000). Queste ultime graduatorie sono comunque utilizzabili e sono state utilizzate anche per assunzioni a tempo indeterminato dei DSGA (forse anche nel corrente anno scolastico). In questo caso si procede con contratto individuale a tempo determinato per l'intero anno scolastico (supplenza annuale sino 31 agosto),.

Qualora risultasse impossibile conferire una supplenza annuale, per assenza o esaurimento delle graduatorie provinciali, la sostituzione tocca all'Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola titolare della seconda posizione economica.

L'obbligo per gli Assistenti Amministrativi che hanno la seconda posizione economica è fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art. 2 comma 7) e dall'annuale Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per l'anno scolastico 2018/19 l'art. 14 dell'ipotesi di CCNI del 28 giugno 2018.

Nel caso vi siano più assistenti amministrativi beneficiari della II° posizione economica, tutti disponibili a sostituire il Direttore SGA, il

Dirigente Scolastico deve emanare un bando interno di selezione per giungere all'individuazione dell'assistente amministrativo cui conferire l'incarico di sostituzione del direttore DSGA. Se nell'istituzione Scolastica non vi sono Assistenti con seconda posizione economica, la sostituzione del Direttore può essere affidata all'Assistente Amministrativo titolare della prima posizione economica o di incarico specifico.

Diversamente dalla seconda posizione economica, gli Assistenti Amministrativi che hanno la prima posizione o l'incarico specifico non sono obbligati alla sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico nella scuola di servizio. Tali ultime precisazioni hanno un valore specifico per la Ricorrente in quanto chiariscono i casi in cui non si attinge dalle Graduatorie ed è legittimo non assegnare l'incarico a chi è in esse presente.

Quando non si riesce a sostituire il DSGA per l'intero anno scolastico con gli Assistenti Amministrativi interni **alla scuola occorre rivolgersi al competente Ufficio di Ambito Territoriale Provinciale che deve individuare un Assistente Amministrativo di altra scuola inserito in apposito elenco provinciale.** L'Assistente Amministrativo individuato, che accetta, riceve un apposito incarico di utilizzazione.

Si possono addirittura verificate utilizzazioni, per interpello, anche fuori provincia e fuori regione. Se anche l'interpello fuori regione non dà esiti ci troviamo di fronte ad un incolmabile vuoto normativo. Infatti, sostituire il DSGA di scuole normodimensionate con DSGA di altre scuole normodimensionate non è possibile, poiché l'istituto della reggenza si applica ai Dirigenti Scolastici ma non ai Direttori SGA.

Diverso è il caso delle scuole sottodimensionate (quelle sotto i 600 alunni o fino a 400 in particolari situazioni) dove – a partire dal 01.09.2012 – può essere assegnato anche d'ufficio, con provvedimento del Direttore generale dell'USR interessato, il DSGA di scuole normodimensionate.

Orbene tale tediosa ricostruzione normativa serve allo scrivente per dimostrare che l'erronea attribuzione d'incarico per l'anno scolastico 201~~6~~/201~~7~~ in favore della Professoressa Spadola Maria non ha giustificazione alcuna: quest'ultima era preceduta dall'Odierna Ricorrente la quale aveva ed ha un punteggio maggiore pertanto aveva pieno diritto a vedersi attribuire l'incarico presso l'I.C. di Pietragalla. Va per altro puntualizzato che la Professoressa Spadola non ha portato a termine il proprio incarico pertanto non ha tratto alcun beneficio dall'attribuzione di esso.

Va precisato che l'attribuzione di incarico annuale quale sostituta di DSGA da diritto alla partecipazione in posizione privilegiata a concorsi interni o da accesso ai concorsi del MIUR al fine di ottenere la stabilizzazione nel ruolo di DSGA.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Prof.ssa Ciminelli Filomena come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice del Lavoro designando, voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione della causa e così provvedere:

- a) Dichiarare il diritto della Ricorrente a vedersi attribuire retroattivamente il servizio per l'anno scolastico 2016/2017 erroneamente attribuito alla Professoressa Spadola Maria;

- b) Per l'effetto riconoscere alla Ricorrente la possibilità di far valere l'anno di servizio, unito a quelli già svolti, per concorsi interni a livello provinciale e per i concorsi nazionali indetti dal MIUR o comunque per qualsivoglia concorso con posti riservati a chi detenga una determinata anzianità di servizio;
- c) Condannare altresì l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, nonché al rimborso forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.

Salvis juribus.

Allegati come da separato indice.

Si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminato e che il CU non è dovuto come da separata Dichiarazione reddituale.

Potenza 06.02.2019

Avv. Antonio Giuseppe Galgano



Udienza del 02/10/19

È presente l'Avv. Bulgano per la Ricorrenza
E' altresì presente l'Avvocato delle parti
il quale si riporta ai capi di e
verbi di causa chiedendone l'integrale
accoglimento. L'Avv. Bulgano impugna
e contesta tutti i punti ex adverso dedotti
e chiede termine per il deposito di note al
fine di contraddittorio

si procede del Louvo
passo otto delle letture giudiziali
del caso, fissare la causa
all'udienza del 5-5-20
ore 9,30 -

[Handwritten signature]

Udienza del 17.03.2021

È presente l'Avv. Bulgano per la Ricorrenza
che il quale chiede, preliminarmente,
di essere autorizzato alla not. fia per
pubblica trascrizione ex art 151 CIC al fine di
integrare il contraddittorio anche alla luce di quanto
espresso da contrapparte nel suo atto di costituzione
e risposta.